

OSSERVAZIONI SIAE

Il panorama creativo digitale è in continua trasformazione, non ultimo per il prepotente avvento della AI, sollevando questioni complesse sulla tutela della proprietà intellettuale e sulla remunerazione equa degli autori e creatori di contenuti.

Queste sfide emergono perché l'AI può produrre opere che somigliano o si ispirano a quelle create da umani, sollevando interrogativi su originalità, attribuzione e proprietà.

SIAE si pone al centro di questa trasformazione con una duplice strategia: da un lato, rafforzando, in attesa di una attenta regolamentazione normativa, la protezione dei diritti degli iscritti in questo nuovo contesto digitale, dall'altro abbracciando le tecnologie emergenti per ottimizzare l'efficienza operativa interna e migliorare i servizi offerti agli autori, agli editori e a tutti gli *stakeholders* del mondo creativo.

SIAE è convinta che l'integrazione tra creatività e tecnologia digitale sia quindi fondamentale, purché siano sempre tutelati i diritti degli autori, in quanto non vi è dubbio che l'AI generativa (senza una normativa specifica) rappresenta una minaccia esistenziale per il settore creativo, atteso che questa tecnologia si basa fortemente sull'utilizzo di vasti volumi di opere protette da copyright per migliorare le proprie capacità. I metodi impiegati, come il *data scraping* e il *web crawling*, spesso raccolgono contenuti in modo indiscriminato, sollevando preoccupazioni sull'uso non autorizzato di materiale protetto da copyright per l'addestramento della AI.

Come correttamente esplicitato nella premessa della Risoluzione, manca, allo stato, una normativa specifica per regolare il diritto d'autore di un elaborato prodotto dai programmi di intelligenza artificiale, e, da questo punto di vista, ci si augura che la futura disciplina, in coerenza con tutto l'impianto della legge speciale (legge n. 633/41), basata sulla tutela della persona fisica/autore, consideri l'AI come una estensione della creatività umana, non come una sua sostituzione. SIAE ritiene che questa distinzione sia fondamentale per preservare l'integrità della legge d'autore e il sostentamento degli autori

Quindi, atteso che anche SIAE è concorde su un atteggiamento "aperto", ossia che non vi può essere alcuna pretesa di *bloccare* l'evoluzione tecnologica, e men che meno di poter intervenire in maniera impattante rispetto a ciò, appare tuttavia ineludibile un intervento normativo di alto profilo, che debba comunque tener ferma come filosofia di azione l'assoluta contrarietà all'attenuazione delle prerogative del diritto d'autore.

E questo perché, come ribadito dai più noti studiosi ed esperti della materia, il diritto d'autore non è solo prerogativa proprietaria, ma anche strumento di crescita e di sviluppo della creatività, perché la creatività remunerata crea nuova creatività. Basti pensare che le stesse opere create dall'AI allo stato attuale esistono perché i rispettivi autori hanno potuto in passato affidarle in tutela a organismi di gestione collettiva e ricevuto il dovuto compenso; appare quindi assolutamente fondamentale tutelare questo flusso creativo, indipendentemente da chi sarà l'utilizzatore delle opere.

SIAE, inoltre, è anche assolutamente contraria a quella che può essere chiamata l'ideologia dell'"open access". In particolar modo, l'attenzione deve essere tenuta desta sulla fase di generazione del cd. "content" da parte dell'AI, nella quale è praticamente certo che quasi tutti i principali operatori si accaparrino contenuti coperti dal diritto d'autore.

Tornando alla necessità di un intervento normativo "interno" di tipo primario, si tiene a evidenziare come esso non possa essere eluso o dichiarato superfluo in relazione all'ormai imminente approvazione dell'AI Act, invocandone, in quanto regolamento e non direttiva, l'auto-applicatività, perché rimangono certamente spazi sui quali può intervenire il legislatore nazionale. Tra essi, quello dell'efficacia temporale del regolamento stesso. Se dovesse prevedere - si auspica di no e nell'attuale *wording* non è così - che esso non si applica che per l'avvenire, si determinerebbe un paradosso, in quanto è fatto certo che, pur affermandosi l'obbligo di trasparenza dei gestori dell'AI rispetto ai contenuti accumulati (in violazione o in compliance col diritto d'autore), nel frattempo miliardi di dati sono stati e vengono incamerati, e tutto questo sfugge e sfuggirebbe alla protezione del *copyright*.

Preme mettere in luce anche un ulteriore aspetto, non meno importante di quello economico, ossia quello dei cd. diritti morali d'autore, che per legge, va ricordato, sono irrinunciabili ed imprescrittibili. Per chiarire: un autore potrebbe vedere violato il proprio diritto non soltanto perché l'AI lo acquisisce senza pagare il corrispettivo, ma anche perché un brano di una propria creazione potrebbe vedersi ricomposto in un'altra creazione che ne altera l'identità originaria.

SIAE, poi, concorda sul fatto che debba necessariamente essere oggetto di regolazione il procedimento di tipo algoritmico per creare contenuti distinguendo tra la generazione automatica e la semplice elaborazione di dati preesistenti, nonché la disciplina dell'interazione tra l'AI generativa e i *database* che possono includere opere protette da *copyright*; il tutto finalizzato ad una logica di protezione del diritto autoriale del creatore.

Oltre alla regolamentazione degli aspetti di cui sopra, SIAE ritiene altrettanto importante prevedere, a livello normativo, l'obbligo a carico degli sviluppatori di AI di tenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, insieme alla base e alla fonte di accesso, e di mettere a disposizione queste informazioni ai titolari dei diritti o agli organismi di gestione collettiva che li rappresentano. Parimenti, al fine di garantire la dovuta visibilità agli autori originari, potrebbe rivelarsi utile rendere disponibili al pubblico utilizzatore finale le medesime informazioni. Questa pratica potrebbe verosimilmente costituire un elemento fondamentale di consapevolezza già nel breve periodo, al fine di offrire una chiara comprensione all'utente finale riguardo alla "mente" che ha generato il contenuto, ovvero per facilitare la distinzione tra contenuti creati da essere umani e quelli creati (o rielaborati) dalle macchine. Un punto cruciale è rappresentato dalla capacità di valutare l'originalità di un'opera creativa; in questo contesto diventa fondamentale poter determinare se le opere generate dall'AI possano essere considerate originali oppure se siano semplicemente derivate da opere esistenti. Questo implica l'identificazione di criteri chiari per distinguere tra le due e l'obbligo di tenere registri accurati ed aggiornati – che dovrebbe risalire alla fase di sviluppo, formazione e progettazione – può senz'altro fornire una catena completa dell'utilizzo di opere.

Riguardo all'impegno richiesto al Governo dalla Risoluzione affinché i dati relativi a persone o opere non possano essere utilizzati per il *training* di modelli di AI senza l'esplicito consenso informato dei legittimi proprietari, introducendo il *training right* nelle tre forme alternative descritte, SIAE può dichiarare di essersi, nel proprio ambito e secondo le possibilità ad essa concesse dalla legge, già coerentemente attivata.

Per assicurare in questo momento di vuoto normativo la tutela dei propri associati, in questi giorni la Società ha effettuato un'importante modifica al proprio Regolamento Generale: con riferimento, difatti, alla eccezione prevista dall'art. 70-*quater*, comma 1, della legge 633/41 per le attività di *text and data mining*, ha inserito la riserva collettiva per il diritto di riproduzione.

Come noto, tutte le organizzazioni di gestione collettive europee dei diritti d'autore (ma anche la statunitense ASCAP) stanno espressamente riservando il diritto di riproduzione delle opere ai fini della creazione dei set di dati di addestramento per i sistemi di AI e, più in generale, del loro utilizzo all'interno dei sistemi di AI generativa che, attraverso i meccanismi di apprendimento automatico profondo denominati *deep learning*, generano melodie, testi ed immagini utilizzando un'enorme quantità di dati presenti *online*, ivi compresi contenuti tutelati.

Anche ad avviso della Confederazione mondiale delle *author collectings*, CISAC, questo è il primo *step* da compiere (step già effettuato da GEMA, Sacem, Koda etc.).

Tenuto conto che il nuovo art. 70-*quater* della legge 633/41 liberalizza la riproduzione e le estrazioni di opere o altri materiali contenuti in reti o in banche dati, salvo che “*l'estrazione di testo e dati (...) non sia stata espressamente riservata dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dai titolari delle banche dati*”, al fine di procedere celermente SIAE ha effettuato l'*opt-out* collettivo, e ciò alla luce di due argomenti-chiave: (i) in quanto è titolare di una banca dati rappresentata dal suo repertorio e, conseguentemente, è legittimata a vietare l'estrazione non autorizzata dei dati/metadati relativi alle opere; (ii) il diritto di riproduzione oggetto del mandato (conferito a suo tempo dall'autore alla Società) non poteva coprire questa nuova forma di utilizzo/riproduzione.

Anche le licenze saranno modificate, nel senso che, tra i diritti esclusi dalla autorizzazione, sarà espressamente indicato il diritto di riproduzione dell'opera, ai fini delle attività di *text and data mining*, per la creazione di *set* di dati di addestramento per i sistemi di AI o per qualsiasi altro processo di apprendimento automatico.

Tutto ciò, però, non preclude un eventuale *licensing* collettivo per le attività in questione e per lo sfruttamento, in generale, delle opere utilizzate per l'addestramento dei sistemi di AI: oggetto di attenta valutazione in questa fase, nello sforzo, *pro futuro*, e come richiesto dalla Risoluzione, di far sì che ogni singolo dato che venga inserito nei modelli di addestramento dell'AI sia autorizzato dai legittimi proprietari.

Unitamente al registro di cui sopra, SIAE auspica che il Governo disciplini pratiche di licenza eque tra gli autori e gli sviluppatori di AI che utilizzano opere tutelate dalla legge per i dati di addestramento, nonché imponga requisiti di trasparenza agli sviluppatori di AI per la divulgazione dei loro *set* di dati di addestramento.

Prevedere licenze con regole standardizzate può facilitare accordi efficaci, assicurando che gli autori siano equamente compensati per i loro contributi ai prodotti generati da AI.

Gli organismi di gestione collettiva occupano una posizione unica e vantaggiosa per facilitare lo sviluppo di schemi di licenza per l'uso di opere protette ai fini della AI. La vasta esperienza degli Organismi di gestione collettiva nella concessione di licenze per grandi quantità di opere per usi digitali (es. streaming su internet), la loro struttura e la capacità di bilanciare gli interessi li rendono adatti a sviluppare schemi di licenza efficaci e equi. SIAE, poi, concorda e offre il proprio supporto tecnico in relazione

all'adozione, richiesta dalla Risoluzione al Governo, di iniziative volte a determinare il responsabile nel caso in cui un sistema di AI utilizzi, senza permesso, materiale protetto dal *copyright* per generare nuove opere, all'adozione di iniziative volte a garantire che l'utilizzo di nomi di persone, nomi d'arte o opere non coperti da una licenza o che non siano stati ceduti per il *training* sia inibito dai *software* che consentono di inserire un comando testuale o vocale per richiedere la generazione di un'immagine, video, testo o suono, nonché di iniziative per garantire che l'utilizzo di video, immagini, suoni e testi non coperti da licenza o che non siano stati ceduti per il *training* sia proibito dai medesimi *software*.

Tutte queste iniziative appaiono richiedere, come presupposto, interventi di tipo regolativo, a livello primario (legge n. 633/41) e secondario (decretazione attuativa).

La Società, al riguardo, rimane a disposizione per collaborare, naturalmente in raccordo con le Amministrazioni viglianti (Presidenza del Consiglio e Ministero della Cultura), in quanto è convinta che bisogna trovare un equilibrio tra innovazione e protezione del diritto di autore per garantire che l'AI arricchisca la società senza sostituire la creatività umana.